



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

CASSETTO: GIURIDICO

FILE : 2014-Cass. Pen., Sez. IV, n. 48465 del 04.12.2014 (Art. 120 cs)

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 04 dicembre 2014, n. 48465

**Misure di prevenzione - Singole misure - Soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Guida senza patente - Reati di cui agli artt. 73 e 75, comma secondo, D.L.vo n. 159/2011 - Concorso di reati - Sussistenza.**

*La condotta del soggetto che, sottoposto al provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un autoveicolo essendo privo di patente di guida, integra non solo la contravvenzione prevista dall'art. 73, del D.L.vo del 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.L.vo. (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 78; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75). (Cass. Pen., Sez. IV, n. 48465 del 04.12.2014) - [RIV-1405P420] (Art. 120 cs.)*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ordinanza del 29 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari non convalidava l'arresto in flagranza di G. D., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno sorpreso alla guida di un'autovettura nonostante la revoca della patente, ravvisando nel fatto la sola contravvenzione prevista dall'art. 73 D.L.vo n. 159/2011, per la quale non è consentito l'arresto in flagranza.

Contro la decisione ricorre il pubblico ministero, che denuncia violazione della legge penale, deducendo che l'arrestato aveva violato non solo l'art. 73 D.L.vo cit., ma anche l'art. 75, comma 2, punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, per giurisprudenza consolidata (sez. I, 5 febbraio 2009 n. 8496, Giudice, rv 243453) il soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno che guidi un autoveicolo pur essendo privo di patente, commette, non solo la contravvenzione punita dall'art. 73 cit., ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, cit. per il quale è ammesso l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Infatti l'agente, con un'unica condotta, viola norme penali che tutelano beni giuridici diversi: la prima, la sicurezza della circolazione stradale; la seconda, l'obbligo generale di rispettare la legge.

Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perchè l'arresto eseguito era legittimo. (Omissis) (Cass. Pen., Sez. IV, n. 48465 del 04.12.2014) - [RIV-1405P420] (Art. 120 cs.)